PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 EX L. 68/99
("Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative")

1. Finalità

Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 12, per il tramite degli uffici competenti per il Collocamento Mirato, i datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99 possono inserire temporaneamente ed a scopo formativo propri lavoratori disabili assunti ai sensi della legge 68/99 presso i soggetti indicati come ospitanti, conferendo a questi ultimi commesse di lavoro.

Tali convenzioni hanno la finalità di agevolare e promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti disabili (o disabili detenuti) che necessitano di un periodo formativo di "educazione al lavoro" e che consenta loro di apprendere i processi lavorativi necessari allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati assunti; l'inserimento formativo temporaneo è da effettuarsi presso soggetti ospitanti specificatamente indicati che ne curino tutti gli aspetti formativi concordati nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.

2. Motivazioni e ragioni giuridiche

La legge 68/99, attraverso la disciplina delle convenzioni art. 11, 12, 12 bis fornisce una serie di strumenti attraverso i quali, con modalità diversificate, le aziende private soggette agli obblighi di assunzione di persone disabili, possono assolvere agli obblighi assunzionali ed al contempo consentire ed agevolare l'inserimento lavorativo, la formazione e l'inclusione delle persone con disabilità.
Nello specifico, la convenzione art. 12 ha l'obiettivo di garantire - ai lavoratori disabili per i quali viene attivata - una assunzione a tempo indeterminato associata ad un periodo di formazione lavorativa e di inclusione (Vedi Criticità 2)
Normativa di riferimento:

- L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 12 come modificato dall'art. 1, comma 37 L.247/07)
- DPR 10 ottobre 2000, n. 333, art. 10
- L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali"
- D.Lgs. 112/2017 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"

3. Soggetti coinvolti

- UFFICI COMPETENTI (Servizi territoriali di Collocamento Mirato)
- SOGGETTI CONFERENTI:
  datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99
- SOGGETTI OSPITANTI:
  - Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm ;
  - Imprese Sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati e disabili (ex D.Lgs 112/2017)
  - Disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale
  - Datori di lavoro privati NON soggetti ad obbligo di assunzione di persone disabili.

- LAVORATORI DISABILI assunti a tempo indeterminato presso l'azienda conferente

4. Metodologia

L'ambito di applicazione della convenzione art. 12 riguarda le aziende soggette agli obblighi della legge 68/99 ai fini dell'adempimento degli stessi.
Tali convenzioni sono consentite nei seguenti limiti:

- 1 lavoratore disabile per aziende che occupano meno di 50 dipendenti
- Fino ad un massimo del 30% della quota riservata ai lavoratori disabili per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

5. Descrizione del ciclo

Requisiti:

- Contestuale assunzione a tempo indeterminato della persona disabile, da parte dell'azienda soggetta agli obblighi della legge 68/99 (datore di lavoro)
- Computabilità ai fini dell'adempimento dei suddetti obblighi da parte del datore di lavoro/soggetto conferente
- Impiego del lavoratore presso il soggetto ospitante - su cui gravano gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali per tutta la durata della convenzione
- Definizione dell'ammontare della commessa di lavoro che deve consentire la copertura totale dei suddetti costi, nonché lo svolgimento e realizzazione delle finalità formative descritte nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.

Modalità di attivazione:

Richiesta di attivazione della Convenzione art. 12 presentata al servizio competente, sottoscritta dal datore di lavoro /Soggetto conferente e dal soggetto ospitante, ove si comunichino disponibilità e possesso dei requisiti per potersi avvalere della convenzione di cui all'art. 12, fornendo altresì ogni utile informazione atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti

- Prima di procedere con la stipula della convenzione art. 12, il soggetto conferente è tenuto a stipulare una convenzione ex art. 11 L. 68/99, con la quale si definiscono le modalità di assolvimento degli obblighi di assunzione delle persone disabili
- Il soggetto ospitante dovrà autocertificare il possesso di requisiti specifici
- L'individuazione della persona disabile da inserire con tale tipologia di convenzione è, di norma e previo consenso della stessa, effettuata dall'azienda in base alle necessità formative del lavoratore da assumere
- La convenzione dovrà contenere:
    1. la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo
    2. l'ammontare della/e commessa/e affidata/e al soggetto ospitante che non può essere inferiore alla copertura dei costi derivanti dall'applicazione della parte retributiva e normativa, previdenziali e assicurativi nonché per la realizzazione di quanto previsto dal/i piano/i personalizzato/i di inserimento lavorativo
    3. il /i nominativo/i del/i soggetto/i in inserimento temporaneo con finalità formative

A conclusione del periodo di vigenza della convenzione art. 12, comprensivo dell'eventuale unica possibilità di proroga, il lavoratore sarà inserito all'interno dell'organizzazione aziendale da cui è assunto.

Durata:
La durata della convenzione non può essere superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, previa valutazione del Comitato Tecnico.

Termini di conclusione del procedimento:
Il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 30 giorni dall'acquisizione della proposta di convenzione correttamente compilata e firmata.